

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione Sociale

1. E' costituita una società per azioni denominata "**FIDES - Ente commissionario per facilitazioni rateali ai lavoratori - S.p.A.**"

2. La denominazione sociale può anche essere menzionata nella forma abbreviata "**FIDES S.p.A.**"

3. La Società fa parte del Gruppo Bancario "Banco di Desio e della Brianza" (in breve Gruppo Banco Desio). In tale qualità essa si attiene alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza, nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, dell'attività finanziaria indicata nell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e specificata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015 e precisamente:

a) lo svolgimento, nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma - ivi compreso ogni tipo di finanziamento di credito al consumo e acquisto di crediti - a persone o imprese, con particolare riferimento, a favore di lavoratori dipendenti e pensionati, attraverso prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione, nonché di prestiti con delegazione di pagamento, con tutte le attività conseguenti e necessarie, tanto in proprio quanto per conto di terzi;

b) la riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *servicing*), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui la Società ha ceduto i propri attivi ed investe i propri fondi anche per il solo fine di ottemperare all'obbligo di mantenimento dell'interesse economico netto di cui al Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 e della relativa regolamentazione di attuazione;

-in via subordinata rispetto alle attività di cui sopra:

c) l'attività di intermediazione finanziaria ed, in particolare, di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, anche per conto di terzi;

d) lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa (previa iscrizione negli appositi registri).

La società a specificazione delle attività di cui sopra potrà:

- prestare consulenza finanziaria;
- ricevere garanzie reali e personali;

- effettuare operazioni di recupero crediti connesse allo svolgimento della propria attività;
- acquistare e vendere portafogli di crediti, pro soluto o pro solvendo, nonché cedere i contratti di credito.

La società potrà, altresì, esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie quali, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione degli immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, nonché, tra le seconde accessorie allo sviluppo dell'attività esercitata, la prestazione dei servizi di informazione commerciale.

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine: acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale; concedere ipoteche, avalli e fidejussioni; assumere partecipazioni e ricevere finanziamenti, anche da parte dei soci, nel rispetto della normativa vigente in materia; intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo.

Resta comunque esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Sede legale

1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.
2. Essa può, per delibera del Consiglio di amministrazione e con l'osservanza della normativa vigente, istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'Estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici e dipendenze di ogni genere.

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni virgola zero zero) diviso in n. 35.000.000 (trentacinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Il capitale sociale è aumentabile in una o più volte con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Nel caso di comproprietà di una o più azioni valgono le di-

sposizioni di legge.

3. Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termini di legge.

4. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione delle delibere che determinano l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

5. Il domicilio dei soci, ed eventualmente il loro numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica, per i rapporti con la società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

Art. 7 - Organi sociali

1. Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. Essa è convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. La convocazione si effettua mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

7. L'Assemblea sarà regolarmente convocata qualora l'avviso sia:

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; o in alternativa

- trasmesso agli aventi diritto di intervento iscritti nel libro dei soci, con mezzi idonei a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea potrà regolarmente essere costituita e deliberare alle condizioni e con le modalità di legge.

Art. 9 - Intervento, rappresentanza e maggioranze in Assemblea

1. L'intervento e la rappresentanza in Assemblea, nonché la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti legittimati in base alla legge, che abbiano depositato le proprie azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea,

presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 14. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea.

2. Spetta al Presidente, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati sotto la propria responsabilità, accertare:

- la legittimazione all'intervento in assemblea dei soci, in proprio e/o per delega, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei lavori, ha i più ampi poteri per disciplinare la trattazione dell'Ordine del Giorno, fissando le modalità ed i tempi della discussione sugli argomenti sottoposti all'assemblea, anche in relazione alla durata degli interventi dei singoli azionisti, nonché per stabilire le modalità di svolgimento delle votazioni e delle procedure da seguire per controllarne l'esito, anche a mezzo di scrutatori a tal fine designati dal Presidente stesso.

4. E' esclusa la votazione per schede segrete.

5. Spetta, infine, al Presidente designare il Segretario dell'assemblea, scegliendo il Notaio chiamato a redigere il verbale assembleare, oltre che nei casi previsti dalla Legge, anche ove il Presidente lo ritenga necessario od opportuno.

Art. 11 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalla legge e firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

2. Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, se firmati da chi ha presieduto l'adunanza, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art.19, ovvero dal Direttore Generale, ovvero dal Segretario.

3. Le adunanze assembleari sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze, a condizione che:

- l'avviso di convocazione contenga anche l'indicazione dei luoghi dove è possibile intervenire a mezzo videoconferenza;
- tali modalità consentano esclusivamente il collegamento sia video che audio;
- in qualsiasi momento possa essere accertata l'identità e la legittimazione all'intervento di tutti gli intervenuti in proprio o per delega, nonché degli amministratori, dei sindaci e degli altri partecipanti;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze,

l'esercizio del diritto di partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, la regolarità delle votazioni e la correttezza del processo di verbalizzazione.

4. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario o il Notaio.

5. Il Presidente può designare uno o più scrutatori per ogni locale collegato in videoconferenza ed il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

6. Nel caso si verifichino ostacoli tecnici che impediscono il regolare svolgimento o proseguimento dell'adunanza, o comunque il rispetto delle condizioni sopra indicate, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata d'urgenza, per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno per le quali l'Assemblea non abbia già regolarmente deliberato.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, anche non soci, i quali durano in carica al massimo per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sostituzione degli Amministratori

1. Qualora venga a mancare almeno la metà degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea, che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 14 - Presidenza del Consiglio

1. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni ed i poteri dello stesso sono demandati al Vice Presidente più anziano di età o, in subordine, al Consigliere più anziano di età.

4. In tali casi, l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario.

Art. 15 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o altrove, di norma una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri o due membri del Collegio Sindacale.
2. La convocazione è effettuata con comunicazione scritta inoltrata ai Consiglieri e ai Sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali l'avviso dovrà essere inoltrato, con le stesse modalità, almeno un giorno prima della seduta.
3. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.
4. Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 19, ovvero dal Direttore Generale, ovvero dal Segretario.

Art. 16 - Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Ammi-

nistrazione le decisioni concernenti:

- l'emanazione e modifica dei regolamenti interni che disciplinano, tra l'altro, i compiti e i poteri di supervisione strategica e di gestione del Consiglio stesso e i poteri di gestione delegati al Direttore Generale in conformità alle disposizioni di vigilanza applicabili;
- la nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri Dirigenti, nonché la determinazione dei poteri attribuiti agli stessi, a Quadri direttivi e a Impiegati della Società;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

3. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 17 - *Compensi agli Amministratori*

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. All'Assemblea compete la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente e dal o dai Vice Presidenti.

3. I compensi del Presidente e del o dei Vice Presidenti, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 18 - *Direttore Generale. Altri organi e soggetti delegati*

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, nomina un Direttore Generale, stabilendone poteri, deleghe e specifiche competenze oltre a quelle previste dal successivo comma 2; la relativa disciplina è altresì contenuta in apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso ed alla gestione degli affari correnti e del personale.

3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato, ovvero da altro Dirigente allo scopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale rende conto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, dell'attività svolta nell'esercizio delle attribuzioni delegate, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate, se ve ne sono.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, può delegare poteri agli Amministratori, a Dirigenti, a Quadri e a Impiegati della Società, entro predeterminati limiti.

6. Le decisioni dei titolari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dal Consiglio stesso.

7. Il Consiglio di Amministrazione avrà comunque la facoltà di attribuire ad un Amministratore Delegato, in via esclusiva, tutte le funzioni altrimenti spettanti al Direttore Generale. In tal caso, non sarà consentita la contemporanea presenza di un Direttore Generale e all'Amministratore Delegato si applicheranno tutte le norme dello statuto sociale e dell'ordinamento vigente, disciplinanti le funzioni e le responsabilità del Direttore Generale, in quanto compatibili.

Art. 19 - Rappresentanza Sociale

1. La rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a dipendenti della società, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. Il Presidente, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere, nell'interesse della società e su proposta vincolante del Direttore Generale o, se nominato, dall'Amministratore Delegato, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione medesimo. Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa alla prima riunione successiva.

Art. 20 - Collegio Sindacale - Controllo contabile

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

2. Essi durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibi-

li.

3. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa vigente.

4. Il Presidente del Collegio Sindacale deve comunque essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

5. In caso di sostituzione dei sindaci effettivi si applicano le norme di legge; in caso di sostituzione del Presidente, assume la Presidenza sino alla prossima Assemblea il Sindaco più anziano di età che sia in possesso del requisito richiesto per tale carica.

6. Ai Sindaci effettivi spetta, oltre al compenso determinato dall'Assemblea in conformità alle norme di legge, il rimborso delle spese per l'espletamento delle loro funzioni.

7. Per l'attribuzione dei poteri e dei doveri del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

8. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge.

Art. 21 - Bilancio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta una quota del 10% da destinare alla riserva legale, nonché un'ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare alla riserva statutaria, sarà distribuito ai soci salvo che su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea abbia a deliberarne in tutto o in parte la attribuzione a riserve o ad altre specifiche destinazioni.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria provvede secondo le norme di legge a stabilire le modalità della liquidazione e a nominare uno o più liquidatori, determinandone poteri, attribuzioni e compensi.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.

2. Qualora disposizioni del presente statuto divenissero incompatibili con norme imperative di legge, si intenderanno sostituite dalla legge e verranno adeguate dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16, salvo che la legge non disponga diversamente.

F.to Gerolamo Pellicano' - Luigi Roncoroni.